SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01439)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirica Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01440)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Boboc Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01441)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iutele Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01442)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Neagu Alina Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01443)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Apostu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01444)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexandru Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01445)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Balanica Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01446)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Moraru Mariana Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01447)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mandres Ramona Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01448)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nistor Ionica Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01449)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01450)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vezentan Rodica Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01451)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01452)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Badea Iulia Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01453)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Carmen Kirstegen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A01454)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Cyrille Keller, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A01455)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Carola Alexandra Klarholz-Pevere, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A01456)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ulrike Dern, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A01457)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bàrbara Teresa Álvarez Gómez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A01458)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Ansgar Arnieri Sigusch, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A01459)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Karin Steckholzer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A01460)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vomasescu Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01461)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vladut Niculina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01462)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bejan Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01463)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Abraham Saneesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01464)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jose Akhil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01465)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Kuruvilla Jobin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01466)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Vandakathil Ramakrishanan Harikrishnan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01467)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriel Nirmala Arockia Rani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01468)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jomy Silji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01469)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Panackal Stansilavose Jasmin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01470)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Icheva Yonka Todorova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01471)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivanov Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01472)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sumanariu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01473)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tsvetkova Yordanka Kamenova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01474)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Burescu Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01475)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Wojdyga Ewa Stanislawa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01476)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Serbanoiu Longin Ovidiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01477)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Buzura Laura Diana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01478)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Balan Laura Mirabela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01479)*

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Coman Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01480)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Smitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01481)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Vahya Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01482)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Messner Barbara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01483)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pancorbo Torres Ibeht, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01484)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra George Lijimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01485)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gomez Romero Nancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01486)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra James Ancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01487)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Silja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01488)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Tunque Lucila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01489)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Essai Maha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01490)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Valencia Veliz Melissa Lorena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01491)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Matamoros Martinez Monica Luz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01492)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mohan Das Jakalakshmi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01493)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rimsy Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01494)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Huaman Enriquez Norka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01495)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Obregon Noriega Paola Yesenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01496)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Joseph Jomon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01497)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Karakkattu Roy John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01498)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Cahuana Quispe Pablo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01499)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Modifica al riconoscimento, al sig. Puthan Purakkal Nalupurayil Johnson George, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01501)*

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nehdi Raoudha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01502)*

DECRETO 29 gennaio 2010.

Modifica al riconoscimento, alla sig.ra Rajaiyan Delphine Malar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01500)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. **23**.

Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ed, in particolare, l'articolo 53, recante delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, ed in particolare gli articoli 37 e 38, successivamente modificati e integrati;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione della procedura in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Preso atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si è tenuta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580

1. L'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Natura e sede)*. — 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La costituzione di nuove province non determina obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere disposta l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico.

5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.».

2. L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Compiti e funzioni)*. — 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. *g)*, *h)*, *i)* e *l)* obbligatoriamente in forma associata.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia-nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lett. *c)*, formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.».

3. L'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Potestà statutaria e regolamentare)*. — 1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;

b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;

d) le forme di partecipazione.

2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.

3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.».

4. L'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Vigilanza)*. — 1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente:

a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;

b) alle regioni nelle materie di propria competenza.

2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-*bis*, 5 e 5-*bis*.».

5. Dopo l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Vigilanza amministrativo-contabile)*. — 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica.

2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.».

6. L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Scioglimento dei consigli)*. — 1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;

b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale.

2. I consigli sono sciolti dal presidente della regione interessata:

a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;

c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1;

d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera *b)* del comma 1.

3. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera *b)*, trascorso il termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio di esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina un commissario *ad acta* con il compito di predispone il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio.

4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico.».

7. Dopo l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis (Relazione sull'attività)*. — 1. Il Ministro dello sviluppo economico presenta al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attività del sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente.

2. Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulle attività svolte dalle camere di commercio con particolare riferimento a quelle in favore dell'economia locale.».

8. L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Unioni regionali)*. — 1. Le camere di commercio sono associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerate nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.

2. L'attività delle unioni regionali è disciplinata da uno statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'organo assembleare.

3. L'organo assembleare dell'Unioncamere, su proposta dell'organo di amministrazione, individuai principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere.

4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2.

5. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni regionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti materie di comune interesse.

6. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale.

7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate, come definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, delle camere di commercio associate e dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati.».

9. L'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*. — 1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

2. L'Unioncamere esercita, altresì, le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.

4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le finzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali.

5. Lo statuto di Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

6. Fanno parte dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere, oltre ai rappresentanti delle camere di commercio come individuati dallo Statuto, tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.

7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio.

8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonché ai principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

10. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente

«Art. 8 *(Registro delle imprese)*. — 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

4. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».

11. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Consiglio)*. — 1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;

b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;

c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.».

12. L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Funzioni del consiglio).* — 1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;

b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;

d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;

e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

13. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Costituzione del consiglio).* — 1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.

3. È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.

5. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.

6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4.

7. Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.

8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano , stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:

a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;

b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.».

14. L'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Requisiti per la nomina e cause ostative).* — 1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;

d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.».

15. L'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Giunta).* — 1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:

a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla presente legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;

b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;

c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.

6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.

7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.».

16. L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Riunioni e deliberazioni).* — 1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.».

17. L'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Presidente)*. — 1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il consiglio decade.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per due sole volte.».

18. L'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Collegio dei revisori dei conti)*. — 1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.

4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali.

5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 6, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio.

8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.».

19. L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Finanziamento delle camere di commercio)*. — 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;

b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

f) altre entrate e altri contributi.

2. Le camere di commercio sono, altresì, destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate.

3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazio-

nale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera *a)* di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.

5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. *a)*, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali.

6. La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica può essere annualmente rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, con il decreto di determinazione del diritto annuale di cui al comma 4.

7. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale.

8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalità, le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento.».

20. L'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Segretario generale)*. — 1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.

2. Nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico è consentito avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

3. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero.

4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:

a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere, delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 5;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed è istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3.

6. E' fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 5.

7. Ai dirigenti di cui alla lettera *a)* del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera *a)* del comma 4 vengano nominati segretari generali.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.».

Art. 2.

Disposizioni di coordinamento

1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo.

2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo.

3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo.

5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato.

6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal presente legislativo costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e si applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana, regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana, così recitano:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.), così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— L'art. 53 della legge 23 luglio, n. 99 che reca: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, S.O.), così recita:

«Art. 53 *(Delega al governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*. — 1. Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;

f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;

g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonché valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;

h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Al comma 1 dell' art. 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

"g-*bis*) i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580".

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

— Gli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.), così recitano:

«Art. 37 *(Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*. — 1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.

2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.

3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'art. 38, comma 1, lettera *e)*, del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

«Art. 38 *(Funzioni e compiti conservati allo Stato)*. — 1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico;

f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni concernenti:

a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;

b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;

c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'art. 12, commi 1 e 2, e dell'art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;

d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:

a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;

c) la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580 che reca: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

— Il comma 4 dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202), così recita:

«4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

Note all'art. 1:

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580 che reca: «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

— L'art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che reca: «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2002, n. 293, S.O), così recita:

«Art. 38 *(Misure concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*. — 1. In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attività produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente sostenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è posto a carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2.580.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 2, in posizione di comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

5. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui al comma 2 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 44.415 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che reca: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

— L'art. 2188 del codice civile così recita:

«Art. 2188 *(Registro delle imprese)*. — È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.».

— L'art. 1-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 che reca: «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (*Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), così recita:

«Art. 1-*bis* *(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)*. — 1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanato in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i princípi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei princípi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresí interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro 50 ed un ammontare massimo di euro 500, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque di impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— L'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che reca «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O.), così recita:

«Art. 58 *(Cause ostative alla candidatura)*. — 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *b)*;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'art. 59 la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) la giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.».

— Il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così recita:

«4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.».

— L'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 che reca: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1994, n. 114) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1994, n. 165), così recita:

«Art. 3 *(Proroga degli organi - Regime degli atti)*. — 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.».

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che reca: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

— L'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che reca «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.), così recita:

«Art. 16 *(Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali)*. (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'àmbito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;

a-*bis*) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

l-*bis*) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».

— La legge 25 luglio 1971, n. 557, che reca: «Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1971, n. 200.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che reca: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto:

«Art. 20 *(Segretario generale)*. — 1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovraintende altresì al personale delle camere di commercio.

2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.

3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:

a) i dirigenti delle camere di commercio, delle Unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai principi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo.

5. Ai dirigenti di cui alla lettera *a)* del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera *a)* del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

10G0039

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 gennaio 2010, in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la nota del 16 dicembre 2009 del Commissario delegato - Presidente della regione Calabria con la quale è stata rappresentata l'esigenza di una proroga dello stato di emergenza al fine di permettere la realizzazione degli interventi necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2011, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A02401

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che la regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 è stata colpita da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da abbondanti precipitazioni superiori alla media stagionale;

Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno generato gravi dissesti idrogeologici caratterizzati da smottamenti e movimenti franosi che hanno interessato anche centri abitati, in particolare nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate, interruzione di collegamenti viari, con conseguenti danni a strutture pubbliche e private;

Considerato, inoltre, che i fenomeni in questione hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Sentita la regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A02402

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2010.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010. (Ordinanza n. 3848).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata quindi la necessità di disporre, immediate misure finalizzate a scongiurare gravi pregiudizi di natura economica per le attività produttive aventi sede nel territorio interessate dai predetti eventi;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire la realizzazione in via d'urgenza di interventi finalizzati all'immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, zootecniche ed artigianali, gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, ed impedire l'interruzione delle attività medesime, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede sulla base di una documentata richiesta presentata dai titolari delle aziende danneggiate, anche disponendo un'ispezione dei luoghi, ad anticipare, anche parzialmente, le somme occorrenti, nel limite di euro 200.000,00 per intervento. Le somme anticipate sono portate a scomputo degli indennizzi che verranno riconosciuti in via definitiva dai commissari delegati all'uopo nominati, sulla base di quanto disciplinato con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in via di anticipazione, a valere sul Fondo della protezione civile, nel limite massimo di euro 2.000.000,00.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A02261

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 17 novembre 2009.

Procedure per la definizione dei programmi e per l'assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei contributi alle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile e alla Croce rossa italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli:

11, comma 1, che, tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile include anche la Croce rossa italiana e le organizzazioni di volontariato (lettere «g» ed «i»);

18, comma 3, lettera *a)*, che stabilisce che, con apposito regolamento, vengano stabilite le procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile», con il quale si è provveduto a dare attuazione al richiamato art. 18 della legge n. 225/1992, e, in particolare, gli articoli:

2, che prevede:

al comma 1 che alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo regolamento possono essere concessi contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini;

al comma 2 che per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature;

al comma 7 che i contributi siano erogati, di norma, in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato, e che tale percentuale può essere aumentata oltre tale limite in presenza di determinate condizioni legate all'intensità dei rischi ovvero alla vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza nei territori sede delle organizzazioni di volontariato interessate;

5, comma 1 che prevede che i criteri generali di ripartizione dei contributi vengano definiti, coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'art. 107, comma 1, lettera *f)*, n. 2) del decreto legislativo n. 112/1998, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che restino in vigore per un triennio (comma 1);

7, comma 1, che detta disposizioni in materia di accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità ai progetti finanziati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, recante ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni di protezione civile e, in particolare, l'art. 21 che stabilisce:

che in deroga a quanto previsto dai richiamati articoli 2, commi 2 e 7, e 5, comma 1, del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un programma straordinario per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento e finalizzato, in particolare, alla riparazione al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate dalle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del citato regolamento, attivate dal Dipartimento in occasione degli eventi sismici di cui trattasi, nonché al mantenimento ed all'implementazione della capacità operativa in relazione alle medesime tipologie di mezzi ed attrezzature e che può prevedere contributi fino al 90% del fabbisogno documentato, entro il limite complessivo di euro 5 milioni (comma 1);

che su tale programma il Dipartimento acquisisce il parere della Conferenza unificata e provvede all'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 (comma 2);

che in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del citato regolamento il Dipartimento è anche autorizzato a concedere un contributo straordinario ai sensi dell'art. 2, alla Croce rossa italiana per la realizzazione di un programma finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate in occasione degli eventi sismici di cui trattasi, in relazione alle medesime tipologie di mezzi e attrezzature impiegate dalla propria componente volontaria e che saranno prioritariamente utilizzate per soddisfare le esigenze operative dell'Ente nell'ambito delle attività di cui alla legge n. 225/1992, con particolare riferimento agli interventi in occasione dei grandi eventi e degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della predetta legge (comma 3);

che per la realizzazione del programma relativo alla Croce rossa italiana, che può prevedere anche il rimborso parziale di mezzi o attrezzature danneggiati al punto di non essere convenientemente ripristinabili, nel rispetto di specifiche procedure, sono stanziati euro 2 milioni (comma 4);

che a stabilire le procedure per la definizione dei programmi di cui sopra e per l'assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei relativi contributi, oltre che per l'effettuazione di appositi controlli, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei programmi degli interventi, provvede il capo del Dipartimento della protezione civile con proprio provvedimento;

Ritenuto di procedere alla definizione delle procedure di cui sopra, secondo i seguenti criteri generali:

a) finalizzazione del programma previsto dall'art. 21, comma 1, al consolidamento ed all'implementazione della capacità di risposta operativa del sistema del volontariato di protezione civile, con riferimento alle maxi-emergenze nell'ambito degli eventi di rilievo nazionale;

b) integrazione delle strutture operative e logistiche che beneficeranno dei contributi di cui al presente provvedimento con riferimento agli standard di articolazione strutturale e dimensionamento delle strutture di assistenza alla popolazione in condizioni di emergenza e contenuti nel documento denominato «Progetto "Colonna mobile nazionale delle regioni"», approvato dalla Commissione protezione civile della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Dipartimento della protezione civile;

c) fissazione di un tetto massimo di importo dei finanziamenti concedibili, quantificato in euro 500.000,00, pari al 90% del costo di realizzazione della proposta, prevedendo che, qualora al termine dell'istruttoria sulle domande pervenute, non risulti utilizzato l'intero plafond disponibile, si possa procedere ad un innalzamento di tale tetto massimo fino al doppio, a condizione che l'integrazione sia connessa a lotti funzionali autonomi integrabili con la proposta originariamente finanziata; in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 7 del regolamento, la percentuale di cofinanziamento potrà essere elevata fino al 100% per progetti di particolare e specifico interesse del Dipartimento della protezione civile e qualora l'organizzazione proponente attesti l'impossibilità a far fronte al cofinanziamento del 10% dell'importo;

d) previsione di un'articolazione delle erogazioni finanziarie che risulti compatibile con le peculiari esigenze delle organizzazioni di volontariato, garantendo la massima efficacia ed efficienza nella realizzazione delle proposte finanziate;

e) raggruppamento delle proposte nell'ambito delle seguenti due macro-aree di attività:

e.1 progetti finalizzati all'assistenza alla popolazione mediante la predisposizione e gestione di strutture di soccorso ed accoglienza dotate dei necessari servizi di logistica generale;

e.2 progetti finalizzati all'organizzazione di specifiche funzioni nonché alla gestione di specifici servizi di rilevanza strategica nell'ambito di un evento di emergenza di rilievo nazionale;

f) definizione di una apposita modulistica per la presentazione delle proposte e di una procedura istruttoria che valorizzi il confronto dialettico tra il Dipartimento ed i soggetti proponenti, nell'ottica di perseguire la massima utilità operativa mediante l'evoluzione condivisa delle proposte originarie, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, di economicità gestionale e di valorizzazione delle sinergie tra le diverse componenti del sistema nazionale di protezione civile;

g) valutazione delle proposte sulla base di criteri che valorizzino adeguatamente gli aspetti operativi e di rapida realizzabilità;

h) fissazione di un termine per la presentazione delle proposte e per la definizione del programma degli interventi;

i) attivazione delle procedure di verifica e controllo in corso d'opera per la realizzazione delle proposte finanziate;

j) individuazione di idonee modalità di svolgimento dei necessari controlli in materia amministrativo-contabile che prevedano, tra l'altro, in presenza di adeguate motivazioni, la possibilità di riconoscere la parziale realizzazione delle proposte approvate e di procedere, conseguentemente, alla liquidazione parziale del contributo originariamente concesso;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla definizione del programma di cui al comma 3 e relativo alla Croce rossa italiana nel rispetto dei criteri individuati alle lettere *e)*, *g)*, *h)*, *i)* e *j)* del precedente paragrafo;

Ritenuto di precisare che in accordo con quanto previsto dall'art. 21, comma 1 potranno essere ammessi a contributo esclusivamente i progetti presentati da organizzazioni nazionali iscritte nell'elenco nazionale e che, pertanto, relativamente alle organizzazioni articolate localmente sul territorio potranno presentare domanda esclusivamente le strutture nazionali centrali delle organizzazioni medesime;

Considerati gli esiti delle riunioni tecniche in occasione delle quali le linee generali del presente decreto sono state illustrate, rispettivamente, alla Consulta delle organizzazioni nazionali di volontariato, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 ed al Commissario della Croce rossa italiana;

Dato atto che il programma straordinario degli interventi finanziati in attuazione dell'art. 21 dell'O.P.C.M. n. 3797/2009 verrà sottoposto alla Conferenza unificata per l'acquisizione del prescritto parere;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'art. 21, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, al fine di ricostituire tempestivamente ed implementare la capacità di risposta del sistema nazionale della protezione civile, in considerazione dell'intensivo impiego di attrezzature e materiali derivante dall'eccezionale sforzo compiuto per fronteggiare l'emergenza sismica in Abruzzo, il Dipartimento elabora, anche per stralci successivi, un programma per la concessione di contributi straordinari alle organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 (di seguito «Regolamento»).

2. I contributi saranno destinati alla riparazione o al ripristino della piena funzionalità, anche di carattere migliorativo, delle attrezzature e dei mezzi impiegati dalle organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile, individuate ai sensi di quanto previsto all'art. 2, ovvero all'implementazione delle rispettive dotazioni mediante l'acquisizione di attrezzature o mezzi nuovi.

Art. 2.

Soggetti beneficiari - Requisiti e valutazione

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente decreto le organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale previsto dall'art. 1 del Regolamento.

2. Relativamente alle organizzazioni di cui al comma 1 articolate localmente sul territorio potranno presentare domanda esclusivamente le strutture nazionali centrali delle organizzazioni medesime.

3. Le domande andranno presentate utilizzando il modulo in allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Contenuti delle domande
Modalità per la presentazione dei progetti

1. I contributi saranno concessi unicamente alle domande relative a progetti organici articolati come specificato al comma 2, presentati dalle organizzazioni richiedenti entro il termine precisato al successivo art. 5. Non saranno ammissibili domande relative ad interventi isolati o puntuali, non inquadrati in una prospettiva progettuale organica.

2. Il progetto dovrà essere articolato nelle seguenti sezioni:

presentazione dell'organizzazione e qualificazione nazionale argomentata con riferimento ai seguenti parametri:

dimensioni e diffusione nazionale;

capacità tecnico-operativa, anche con riferimento alla partecipazione agli interventi di superamento dell'emergenza effettuati in occasione di eventi per i quali sia intervenuta la prevista dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri;

strutturazione organizzativa;

capacità specifica in particolari settori di rilevante interesse strategico del Dipartimento della protezione civile;

inquadramento e finalizzazione all'emergenza nazionale;

tipologia e quantità dei mezzi e delle attrezzature da ripristinare;

tipologia e quantità dei mezzi e delle attrezzature da acquistare *ex novo*;

quadro economico;

modalità di copertura del co-finanziamento;

tempistica di attuazione.

3. Potranno essere presentati progetti nell'ambito delle seguenti due aree macro-attività:

3.1 progetti finalizzati all'assistenza alla popolazione mediante la predisposizione e gestione di strutture di soccorso ed accoglienza dotate dei necessari servizi di logistica generale;

3.2 progetti finalizzati all'organizzazione di specifiche funzioni nonché alla gestione di specifici servizi di rilevanza strategica nell'ambito di un evento di emergenza di rilievo nazionale, con particolare riferimento all'autosufficienza logistica degli operatori di protezione civile.

4. I progetti di cui al punto 3.1 dovranno essere elaborati avendo come riferimento tecnico gli standard di articolazione strutturale e dimensionamento delle strutture di assistenza alla popolazione in condizioni di emergenza e contenuti nel documento denominato «Progetto "Colonna mobile nazionale delle regioni"», approvato dalla Commissione protezione civile della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Dipartimento della protezione civile e consultabile al seguente indirizzo: www.protezionecivile.emilia-romagna.it/progettocolonnamob/scheda2_cmn_definitivo.pdf.

5. Potranno essere presentati progetti che prevedano un tetto massimo di importo dei finanziamenti concedibili, quantificato in euro 500.000,00, pari al 90% del costo di realizzazione della proposta, prevedendo che, qualora al termine dell'istruttoria sulle domande pervenute, non risulti utilizzato l'intero plafond disponibile, si possa procedere ad un innalzamento di tale tetto massimo fino al doppio, a condizione che l'integrazione sia connessa a lotti funzionali autonomi integrabili con la proposta originariamente finanziata. In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 7 del Regolamento, la percentuale di cofinanziamento potrà essere elevata fino al 100% per progetti di particolare e specifico interesse del Dipartimento della protezione civile e qualora l'organizzazione proponente dichiari la propria impossibilità a far fronte al cofinanziamento del 10% dell'importo.

Art. 4.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Alla valutazione dei progetti provvederà un Comitato tecnico, così composto:

il direttore dell'Ufficio volontariato, relazioni istituzionali ed internazionali, con funzioni di presidente;

il coordinatore del Servizio volontariato, con funzioni di segretario;

due funzionari del Servizio volontariato;

un rappresentante del Servizio logistico e gestione dei materiali e mezzi;

un rappresentante dell'Ufficio emergenze.

2. Il Comitato tecnico, per la cui attività non è previsto alcun compenso, viene costituito con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile entro sette giorni dalla data del presente provvedimento.

3. Il Comitato procede alla valutazione dei progetti sulla base di una istruttoria tecnica svolta dal Servizio protezione civile e sulla base dei seguenti criteri:

3.1 dimensionamento, organicità e completezza dell'intervento in una prospettiva di pronto impiego di rilevanza nazionale;

3.2 tempistica di realizzazione della proposta, con la fissazione di un termine massimo di mesi 6, rinnovabile, su richiesta adeguatamente motivata, per una sola volta;

3.3 rapporto tra l'acquisizione di mezzi e attrezzature nuovi e il ripristino e la riparazione di mezzi ed attrezzature impiegati nell'emergenza in Abruzzo;

3.4 convenienza tecnico-economica delle attività proposte sulla base di una valutazione comparata dei relativi costi e dei benefici attesi in termini operativi per la funzionalità del Sistema nazionale di protezione civile;

3.5 integrazione con le altre realtà e strutture del Sistema nazionale di protezione civile e, in particolare, con gli standard eventualmente già consolidati in materia, con particolare riferimento all'utilizzabilità dei mezzi e delle attrezzature anche in occasione di interventi al di fuori del territorio nazionale;

3.6 fornitura di idonee garanzie in ordine alla sostenibilità del progetto in una prospettiva di medio-lungo termine da parte dell'organizzazione proponente;

3.7 prospettive di sviluppo ed implementazione della proposta, in una logica di maggiore integrazione con il sistema nazionale di intervento;

3.8 diffusione e localizzazione territoriale dei mezzi e delle attrezzature componenti la proposta e relativa valutazione in ordine alla effettiva capacità di mobilitazione pronto impiego dei medesimi;

3.9 assicurazioni in ordine alla concreta disponibilità della quota di co-finanziamento pari al 10% del progetto;

3.10 integrazione del progetto con attrezzature e mezzi di proprietà pubblica già disponibili: in particolare capacità di assorbimento di congrui quantitativi di specifiche attrezzature di protezione civile, anche eventualmente già impiegati sul territorio abruzzese;

3.11 finalizzazione del progetto al supporto logistico-operativo dell'organizzazione in caso di emergenze di rilievo nazionale;

3.12 presentazione della proposta da parte di organizzazioni nazionali iscritte al registro nazionale, come previsto dall'art. 21, comma 1, e così caratterizzate:

3.12.1 dimensioni e diffusione nazionale;

3.12.2 capacità tecnico-operativa, anche con riferimento alla partecipazione agli interventi di superamento dell'emergenza effettuati in occasione di eventi per i quali sia intervenuta la prevista dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri;

3.12.3 strutturazione organizzativa;

3.12.4 capacità specifica in particolari settori di rilevante interesse strategico del Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

Termini per la presentazione dei progetti

1. Le organizzazioni proponenti possono presentare le domande di finanziamento dei propri progetti entro il termine tassativo di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Termini e modalità per l'istruttoria tecnica delle domande

1. Il Servizio protezione civile provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 5 all'istruttoria tecnica e sottopone al Comitato tecnico costituito ai sensi dell'art. 4 i progetti presentati. Il Comitato tecnico, entro l'ulteriore termine di trenta giorni, esamina i progetti e predispone una proposta di programma degli interventi da ammettere a contributo da sottoporre al capo del Dipartimento della protezione civile per l'approvazione.

2. Ai soggetti presentatori dei progetti esclusi dai contributi di cui al presente decreto viene data comunicazione scritta dell'esclusione, unitamente ad una sintesi delle relative motivazioni.

Art. 7.

Approvazione del programma degli interventi, articolazione finanziaria dell'erogazione dei contributi e disposizioni per il monitoraggio dello stato di attuazione e per il controllo amministrativo-contabile.

1. Il capo del Dipartimento provvede, con propri decreti, all'approvazione del programma degli interventi, anche per stralci successivi, previa acquisizione del previsto parere da parte della Conferenza unificata.

2. Ai soggetti proponenti dei progetti approvati le risorse finanziarie relative vengono erogate come segue:

a) un primo acconto pari al 50% dell'importo del contributo, contestualmente all'approvazione del programma dei contributi;

b) un secondo acconto, pari ad un ulteriore 40% del contributo previa dichiarazione, sotto la responsabilità del legale rappresentante dell'organizzazione, che attesti la realizzazione di almeno il 40% del progetto;

c) un saldo finale non inferiore al 10% del progetto, dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione attestante la spesa da presentarsi in originale.

2. Il Servizio volontariato del Dipartimento della protezione civile provvede all'esecuzione dei controlli in corso d'opera per la realizzazione delle proposte finanziate mediante il coinvolgimento anche delle strutture tecniche del Dipartimento competenti in materia di mezzi e materiali, ovvero delle strutture di protezione civile delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Dipartimento provvede, nella misura di almeno il 30% dei progetti finanziati, all'esecuzione di controlli amministrativo-contabili che prevedano, tra l'altro, in presenza di adeguate motivazioni, la possibilità di riconoscere la parziale realizzazione delle proposte approvate e di procedere, conseguentemente, alla liquidazione parziale del contributo originariamente concesso.

Art. 8.

Disposizioni relative al programma presentato dalla Croce rossa italiana

1. Il Comitato tecnico di cui all'art. 4 provvede, altresì, alla valutazione del programma previsto dall'art. 21, comma 3, e relativo alla Croce rossa italiana nel rispetto dei criteri individuati all'art. 4, comma 3, eccettuati i punti 3.9 e 3.12 e lo sottopone, con le eventuali integrazioni, al capo del Dipartimento per l'approvazione.

2. La presentazione del programma deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

3. I termini dell'istruttoria sono i medesimi previsti dall'art. 6.

4. Il capo del Dipartimento provvede, conseguentemente, all'approvazione del programma con proprio decreto. Le risorse finanziarie relative vengono erogate come segue:

a) un primo acconto pari al 50% dell'importo del contributo, contestualmente all'approvazione del programma;

b) un saldo finale per l'ulteriore 50% del programma, dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione attestante la spesa da presentarsi in copia conforme all'originale.

5. Il Servizio volontariato del Dipartimento della protezione civile provvede all'esecuzione dei controlli in corso d'opera per la realizzazione delle proposte finanziate mediante il coinvolgimento anche delle strutture tecniche del Dipartimento competenti in materia di mezzi e materiali.

Roma, 17 novembre 2009

Il capo del Dipartimento: BERTOLASO

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 196

ALLEGATO *1*

Modulo per la presentazione
della domanda per la concessione
dei contributi previsti dall'art. 21
dell'O.P.C.M. n. 3797/09

Al Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Volontariato, Relazioni Istituzionali e Internazionali
Servizio Volontariato
Via Vitorchiano, 4
00189 ROMA

Oggetto: **domanda per la concessione del contributo previsto dall'art.21 dell'O.P.C.M. n. 3797/09 – Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 17 novembre 2009**

Il Sottoscritto _________________________________, in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione ____, iscritta nell'elenco nazionale previsto dall'art. 1 del D.P.R.n. 194/2001, qualificata come organizzazione nazionale ovvero come struttura nazionale centrale dell'organizzazione medesima ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 17 novembre 2009, chiede che venga concesso il contributo previsto dall'art. 21 dell'O.P.C.M. n. 3797/09 e dal predetto Decreto relativamente al progetto che si trasmette in allegato.

A tal fine attesta che, come previsto dall'articolo 3 del citato Decreto, il progetto si compone delle seguenti sezioni:

- Presentazione dell'organizzazione e qualificazione nazionale argomentata con riferimento ai seguenti parametri:
  - dimensioni e diffusione nazionale;
  - capacità tecnico-operativa, anche con riferimento alla partecipazione agli interventi di superamento dell'emergenza effettuati in occasione di eventi per io quali sia intervenuta la prevista dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri;
  - strutturazione organizzativa;
  - capacità specifica in particolari settori di rilevante interesse strategico del Dipartimento della Protezione Civile;
- inquadramento e finalizzazione all'emergenza nazionale;
- tipologia e quantità dei mezzi e delle attrezzature da ripristinare;
- tipologia e quantità dei mezzi e delle attrezzature da acquistare ex novo;
- quadro economico;
- modalità di copertura del co-finanziamento;
- tempistica di attuazione.

Dichiara, altresì, che:

1. il progetto è relativo alla seguente macro-attività (**barrare la lettera che interessa**):

   A) progetti finalizzati all'assistenza alla popolazione mediante la predisposizione e gestione di strutture di soccorso ed accoglienza dotate dei necessari servizi di logistica generale;

B) progetti finalizzati all'organizzazione di specifiche funzioni nonché alla gestione di specifici servizi di rilevanza strategica nell'ambito di un evento di emergenza di rilievo nazionale, con particolare riferimento all'autosufficienza logistica degli operatori di protezione civile.

2. l'importo del contributo richiesto è contenuto entro il tetto massimo stabilito dall'art. 3, comma 5, del Decreto del Capo del Dipartimento in data 17 novembre 2009;

3. il progetto si compone anche di ulteriori n. ____ lotti funzionali integrabili con la proposta di cui al punto 2., per la realizzazione dei quali si chiede il contributo di codesto Dipartimento qualora, al termine dell'istruttoria sulle domande pervenute, non risulti utilizzato l'intero plafond disponibile, fermo restando il limite fissato al doppio del tetto massimo stabilito (**compilare solo se necessario**).

(Data) ________________________

Il Legale Rappresentante

____

10A02262

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 gennaio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Maremonti - Società cooperativa», in San Cassiano e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 febbraio 2009 e del successivo accertamento in data 24 giugno 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Maremonti - Società Cooperativa, con sede in San Cassiano (Lecce) (codice fiscale 02463360756) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e i sigg.ri:

dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (Lecce) il 13 luglio 1961 e residente a Lecce in Piazzetta Arco di Prato n. 13;

dott. Giuseppe Zocchi, nato a Nociglia (Lecce) il 2 marzo 1970, domiciliato in San Cassiano, via Circonvallazione, n. 1;

avv. Cesare Maurizio Conte, nato a Maglie (Lecce) il 17 maggio 1964, domiciliato in Martano (Lecce), via G. Marconi, n. 66;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A02254

DECRETO 27 gennaio 2010.

Scioglimento di 62 società cooperative ricadenti nella regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 20/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	DI CANDIA – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	LATERZA (TA)	PUGLIA	02342980733	28/11/2000	
2	COOPERATIVA SAN NICOLA – OPERATORI DEL SETTORE ITTICO – SOC. COOP A R.L.	BARI	PUGLIA	05599180725	23/10/2000	CCI
3	TECNO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA (FG)	PUGLIA	03094190711	05/01/2001	
4	IL GIRASOLE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARI	PUGLIA	06370260728	13/10/2005	CCI
5	CINQUE STELLE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIGNANO GARGANICO (FG)	PUGLIA	02131640712	22/11/1995	UNICOOP
6	BRUNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GALLIPOLI (LE)	PUGLIA	03696820756	11/02/2003	UNCI
7	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CLARA	FOGGIA	PUGLIA	01013390719	16/10/1981	UNCI
8	VENERE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POGGIO IMPERIALE (FG)	PUGLIA	02376080715	02/03/1999	
9	MINERVA – SOC. COOP. A R.L.	SANNICANDRO GARGANICO (FG)	PUGLIA	02395810712	30/04/1999	
10	VERDE ADRIATICA SOC. COOP. A R.L.	MELENDUGNO (LE)	PUGLIA	01999140757	14/01/1985	LEGA
11	C.D.O. SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	BRINDISI	PUGLIA	01756910749	20/02/1997	CCI
12	MAREA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	03146650712	01/10/2001	
13	BENEDIL – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	02303070714	09/03/1998	
14	I.S.I.T.E.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSAFRA (TA)	PUGLIA	02201600737	30/04/1998	
15	BRILL PULIZIE – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02459470734	05/03/2003	
16	EUMENIDE SOC. COOP. SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	02238460717	11/04/1997	
17	ICARO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	03219860719	09/10/2002	
18	ALFA CARBURANTI SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	PUGLIA	02452580737	27/01/2003	CCI
19	RAINBOW SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05625630727	01/12/2000	UNCI
20	LASERCOOP PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02240890737	21/01/1999	
21	YOUNG HOUSE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARLETTA (BA)	PUGLIA	06156420728	28/04/2004	
22	LA GORGONE SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02167430731	24/10/1997	
23	POOL SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05780170725	23/11/2001	UNCI
24	EDITALIA 94 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GINOSA (TA)	PUGLIA	01941090738	04/12/1993	
25	MAXIMA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASAMASSIMA (BA)	PUGLIA	04921290724	18/10/1996	
26	SOCIETA' COOPERATIVA LA LINCE	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	03222140711	25/10/2002	
27	EDIL 90 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LESINA (FG)	PUGLIA	03282730716	07/10/2003	
28	PADRE PIO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	02288150713	23/01/1998	UNCI
29	DOMUS VIESTE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	VIESTE (FG)	PUGLIA	01696490711	16/02/1988	UNCI
30	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CASA MIA	VIESTE (FG)	PUGLIA	01749580716	18/01/1989	UNCI
31	SERVIZI ASSOCIATI 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03060100710	21/07/2000	
32	SERENA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03327910711	23/04/2004	
33	I TEMPLARI SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	SPINAZZOLA (BA)	PUGLIA	06202760721	22/09/2004	
34	LORIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	GIOIA DEL COLLE (BA)	PUGLIA	06201800726	17/09/2004	
35	EASY SEA SOC. COOP. A R.L.	GINOSA (TA)	PUGLIA	02498780739	03/02/2004	
36	GREEN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	04841350723	14/02/1996	
37	FULL SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05124810721	29/01/1998	
38	ISIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03268410713	09/06/2003	
39	SVILUPPO E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RUVO DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	05963070726	08/01/2003	
40	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FASANO (BR)	PUGLIA	90000060740	04/04/1980	
41	SAMAGA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARLETTA (BA)	PUGLIA	05060900726	06/08/1997	
42	EUROCARNI SOCIETA' COOPERATIVA	RUVO DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	06283310727	03/03/2005	

43	I QUATTRO PUNTI CARDINALI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	02207410719	30/12/1996	
44	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA PERLA DEL SUD A R.L.	MESAGNE (BR)	PUGLIA	01794860740	19/02/1998	**UNCI**
45	LA CITTA' DEL SOLE – SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS	TARANTO	PUGLIA	02363030731	01/03/2001	**CCI**
46	LA BELVEDERE SOC. COOP. A R.L.	CAROVIGNO (BR)	PUGLIA	00630750743	07/11/1980	
47	PROFESSIONAL SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN CESARIO DI LECCE (LE)	PUGLIA	03804800757	11/06/2004	
48	EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	LUCERA (FG)	PUGLIA	03424280711	25/10/2005	
49	AGRI PUGLIA – SOCIETA' COOPERATIVA	ORTA NOVA (FG)	PUGLIA	03217890718	02/10/2002	
50	VIESTE GREEN PARK SOC. COOP. AGRICOLA ARL	VIESTE (FG)	PUGLIA	03317570715	19/03/2004	
51	IL GIAGUARO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ZAPPONETA (FG)	PUGLIA	03264080718	06/05/2003	
52	LA RINASCENTE SOC. COOP. A R.L.	LUCERA (FG)	PUGLIA	02237690710	12/03/1997	
53	ERSIANN SOC. COOP.VA A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02229420738	25/11/1998	
54	ELECTRIC ART STYLE – SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA (FG)	PUGLIA	03198490710	16/05/2002	
55	CITTA' VECCHIA SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	PUGLIA	02518620733	21/06/2004	
56	APULIA VERDE SOC. COOP.	LUCERA (FG)	PUGLIA	03303730711	20/01/2004	**CCI**
57	DROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. PER LO SVILUPPO TURISTICO ARCHEOLOGICO	CANOSA DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	04340980723	28/02/1992	**CCI**
58	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SAN LEONARDO	ZAPPONETA (FG)	PUGLIA	03377480714	20/01/2005	**CCI**
59	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. AUSONIA 2000	MATTINATA (FG)	PUGLIA	01932860719	03/08/1973	**UNCI**
60	MESSAPIA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MESAGNE (BR)	PUGLIA	01242510749	13/03/1985	**UNCI**
61	IL BATTELLO SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	PESCHICI (FG)	PUGLIA	01371540715	27/03/1984	
62	MULTI SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANDURIA (TA)	PUGLIA	02471070736	23/05/2003	**UNICOOP**

10A02256

DECRETO 3 febbraio 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. T.S.S. Tecnologia Software Sistemi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 aprile 1994 con il quale la società T.S.S. Tecnologia Software Sistemi s.r.l. a socio unico in amministrazione straordinaria, con sede legale in Montefredane (Avellino) loc. Arcella Pianodardine e sede operativa in Piacenza, via Farnesiana n. 5, iscrizione codice C.C.I.A.A. AV 110601 e codice fiscale n. 05765830632, facente parte del Gruppo Mandelli, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Mandelli ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri: avv. Salvatore Castellano, prof. avv. Enrico Moscati, dott. Giovanni Napodano, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 12 ottobre 2009, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla T.S.S. Tecnologia Software Sistemi s.r.l. avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresi il deposito del bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della T.S.S. Tecnologia Software Sistemi s.r.l., a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della T.S.S. Tecnologia Software Sistemi s.r.l., con sede legale in Montefredane (Avellino) Loc. Arcella Pianodardine e sede operativa in Piacenza, via Farnesiana n. 5, iscrizione C.C.I.A.A. AV 110601 e codice fiscale n. 05765830632.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della T.S.S. Tecnologia Software Sistemi s.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 3 febbraio 2010

Il direttore generale per la politica industriale: BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A02250

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Olaru Florinel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Olaru Florinel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2007 dal sig. Olaru Florinel, nato a Focsani (Romania) il giorno 3 aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Olaru Florinel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02253

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 dicembre 2009.

Corresponsione anticipata dei trattamenti di ammortizzatori sociali per l'autoimprenditorialità. (Decreto n. 49409).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive integrazioni;

VISTO l'articolo 1, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

Titolo I

Incentivo di cui all'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102

Articolo 1
Lavoratori beneficiari

1. Sono beneficiari dell'incentivo di cui all'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Articolo 2
Quantificazione del beneficio

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 del presente decreto consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009), per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.

2. L'erogazione del beneficio è effettuata dall'Inps secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.

3. Le eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data di presentazione dell'istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.

4. Le somme corrisposte ai sensi dei precedenti articoli sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Articolo 3
Domanda, relativa documentazione ed erogazione del beneficio

1. I lavoratori che intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente devono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.

2. L'Inps, a seguito della presentazione della domanda di cui al comma precedente dopo aver provveduto a :

a) accertare il diritto del beneficiario all'ammortizzatore sociale in deroga alla normativa vigente o all'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge n.185/2008, convertito con modificazioni, nella legge n.2/2009;

b) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto;

c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate, eroga il 25% dell'incentivo, interrompendo l'erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.

3. L'erogazione del restante 75% del beneficio è effettuata dall'Inps a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, dell'attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.

4. In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l'incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Articolo 4
Adempimenti procedurali

1. Al fine dell'erogazione del 75% del beneficio ai sensi del precedente articolo 3, comma 3, l'INPS provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:

a) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto;

b) quantificare il beneficio residuo spettante in relazione al numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate.

2. La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l'accoglimento della domanda.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente:

a) il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni (CIG) o ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.

b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

4. L'INPS dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione di cui al comma 3 e, in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Titolo II

Incentivo di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102

Articolo 5

Lavoratori beneficiari

1. Sono beneficiari dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, i lavoratori, percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che, nel corso degli anni 2009 e 2010, ne facciano richiesta per intraprendere

un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente.

2. Il diritto alla prestazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, compete in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione. Il diritto compete altresì nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

3. Al lavoratore è liquidato, altresì, un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi, nelle ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore è sospeso in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale;

b) il medesimo soggetto possa far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 6

Quantificazione del beneficio

1. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.

2. L'erogazione del beneficio è effettuata dall'Inps secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.

3. Le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione dell'istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.

4. Nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario occorre avere riguardo alla percentuale di riduzione mediamente avuta nel periodo precedente.

5. Ai soli lavoratori di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto, è inoltre corrisposto un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi.

Articolo 7

Domanda, relativa documentazione ed erogazione del beneficio

1. I lavoratori che intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente devono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.

2. L'Inps, a seguito della presentazione della domanda di cui al comma precedente, e dopo aver provveduto a :

a) accertare il diritto del beneficiario all'integrazione salariale ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2;

b) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto;

c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazione salariale non erogate, spettanti in base al decreto di concessione dello stesso, eroga il 25% dell'incentivo di cui all'articolo 6, comma 1, interrompendo l'erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.

3. L'erogazione del restante 75% del beneficio, di cui all'articolo 6, comma 1, nonché del beneficio di cui all'articolo 6, comma 5, è effettuata dall'Inps a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, all'avvio di un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o all'associazione in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.

4. Se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l'incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Articolo 8
Adempimenti procedurali

1. Al fine dell'erogazione della quota residua del beenficio ai sensi del precedente articolo 7, comma 3, l'INPS provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:

a) accertare il diritto del beneficiario all'integrazione salariale, nonché la specifica situazione di cui all'articolo 5, comma 3;

b) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 del presente decreto;

c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazione salariale non erogate spettanti in base al decreto di concessione dello stesso, nonché alle eventuali mensilità di indennità di mobilità spettanti ai lavoratori di cui all'articolo 5, comma 3.

2. La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l'accoglimento della domanda.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente:

a) il lavoratore presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.

b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

4. L'INPS dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione di cui al comma 3 e in caso contrario provvede al recupero delle somme anticipate ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 147

10A02258

DECRETO 4 febbraio 2010.

Nomina di un componente presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto n. 3/2007 del 14 marzo 2007 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo e le Commissioni speciali, ai sensi degli articoli 34, 35 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota prot. n. u202/2010 del 18 gennaio 2010 di Confindustria Bergamo – Unione degli industriali della provincia di Bergamo - con la quale si richiede di provvedere alla sostituzione del dott. Paolo D'Alterio, componente del Comitato I.N.P.S. in rappresentanza dei datori di lavoro con la dott.ssa Serenella Santuz;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Serenella Santuz, domiciliata presso Confindustria Bergamo, via Camozzi, 70 - 24121 Bergamo, è nominata componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo, in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione del dott. Paolo D'alterio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Bergamo, 4 febbraio 2010

Il direttore provinciale: SIMONELLI

10A02266

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 febbraio 2010.

Modifica del decreto 29 novembre 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 29 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 302 del 27 dicembre 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996;

Vista la nota del 2 febbraio 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di approvazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 29 novembre 2004 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A02249

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2010.

Autorizzazione al laboratorio «CO.RI.BI.A. Consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli stati membri, dei laboratori ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 1° febbraio 2010 dal laboratorio CO.RI.BIA. Consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura, ubicato in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 ottobre 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio CO.RI.BI.A. Consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura, ubicato in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è Oliveri Francesca.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 ottobre 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Determinazione molecolare del ceppo fungineo Aspergillus carbonarius. (positivo/negativo)	MI04 2009 Ed. 1 Rev. 02
Ferro	OIV MA-E-AS322-05-FER 2009
Indice di folin ciocalteu	Reg. CEE 2676/90 allegato 41
Litio	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 Met. XXX
Ocratossina A	UNI EN 14133:2009
Piombo (campo di misura 10-40 microgrammi/litro campo di prova 20-80 microgrammi/litro)	MI06 2009 Ed. 1 Rev. 03
Rame	OIV MA-E-AS322-06-CUIVRE 2009
Zinco	OIV MA-E-AS322-08-ZINC 2009

10A02248

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale del 6 maggio 1996, n. 1885 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 77;

Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 20 novembre 2009, con la quale il Senato accademico, ai sensi della superiore norma, ha approvato la proposta di modificare lo Statuto ed in particolare di cassare il comma 6 dell'art. 30 del medesimo;

Vista la rettorale del 25 novembre 2009, prot. n. 85009, con la quale la predetta deliberazione del Senato accademico è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i controlli di competenza;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 gennaio 2010 prot. n. 364, con la quale è stata comunicata l'assenza di osservazioni in ordine alla proposta di modifica trasmessa;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla relativa emanazione;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

Il vigente statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale n. 1885 del 6 maggio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente modificato come segue: il seguente comma 6 dell'art. 30 «Il numero minimo per la costituzione di un dipartimento è di sedici docenti di cui almeno nove professori di ruolo» è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la modifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà, altresì, affisso all'albo dell'Ateneo e sul sito internet di questa Università.

Catania, 3 febbraio 2010

Il rettore: RECCA

10A02252

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 febbraio 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo: «Regole democratiche sulle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e il *referendum* per l'efficacia dei contratti collettivi di lavoro».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso FIOM-CGIL nazionale, corso Trieste, 36 - 00198 Roma, tel. 06/85262342.

10A02492

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla Mutua Assistenza in materia penale del 9 novembre 1982, firmato il 3 maggio 2006.

Il giorno 1° febbraio 2010 si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dello Strumento così come contemplato dall'art. 3(2) dell'Accordo sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale del 9 novembre 1982, firmato il 3 maggio 2006, autorizzato con legge 16 marzo 2009, n. 25, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2009.

In conformità all'art. 5.a), lo Strumento è entrato in vigore il giorno 1° febbraio 2010. Sulla base dell'art. 6.a) le disposizioni dello Strumento sono pertanto applicabili a partire dal 1° febbraio 2010.

10A02251

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica del regime di dispensazione del medicinale «Previcox»

Estratto provvedimento n. 15 del 2 febbraio 2010

Specialità medicinale: PREVICOX.

Titolare A.I.C.: Merial S.a.s. - Francia.

Rappresentante in Italia: Merial Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:

1 blister da 10 compresse masticabili 57 mg - A.I.C. n. 103653010 - EU/2/04/045/001;

3 blister da 10 compresse masticabili 57 mg - A.I.C. n. 103653022 - EU/2/04/045/002;

1 blister da 10 compresse masticabili 227 mg - A.I.C. n. 103653034 - EU/2/04/045/003;

3 blister da 10 compresse masticabili 227 mg - A.I.C. n. 103653046 - EU/2/04/045/004;

18 blister da 10 compresse 57 mg - A.I.C. n. 103653059 - EU/2/04/045/005;

18 blister da 10 compresse 227 mg - A.I.C. n. 103653061 - EU/2/04/045/006.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il nuovo regime di dispensazione indicato.

I lotti del medicinale veterinario già prodotti e in commercio con il regime di dispensazione precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02259

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Halberstädter Würstchen», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 35 del 12 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) - «Halberstädter Würstchen».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A02260

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I - Biennio economico 2008-2009

Il giorno 12 febbraio 2010 alle ore 17,00 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Commissario straordinario cons. Antonio Naddeo ___*firmato*__

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :

CGIL FP___*firmato* ______________

CISL FPS___*firmato* ______________

UIL/PA _____*firmato* ______________

FP CIDA __*firmato* ________________

DIRSTAT____*firmato* _____________

CONFSAL UNSA ____*firmato* ______

FED. ASSOMED SIVEMP _*firmato* ____

Confederazioni :

CGIL _____*firmato* _______

CISL____*firmato* _________

UIL ____*firmato* __________

CIDA____*firmato* _________

CONFEDIRSTAT____*firmato* ___

CONFSAL ___*firmato* _________

COSMED ____*firmato* ______

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Area I - biennio economico 2008 – 2009.

CCNL
DIRIGENZA - AREA I

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'Area I, di cui all'art. 2, comma 1, primo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1° febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001.

CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI I FASCIA

Art. 2

Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito dall'art. 17, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, nella misura di € 53.680,09, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- ✓ dal 1 gennaio 2008 di € 57,31
- ✓ rideterminato dal 1 gennaio 2009 in € 132,10

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1 gennaio 2009 è rideterminato in euro 55.397,39 per 13 mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 48, comma 1 (struttura della retribuzione), del CCNL del 21 aprile 2006, è rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2009, in € 36.299,70 annui lordi, compresivi di tredicesima mensilità.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale.

Art. 3

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 4

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

1. Il fondo di cui all'art. 19 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, è ulteriormente incrementato del 1,94% calcolato sul monte salari anno 2007, relativo ai dirigenti di prima fascia, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Le risorse di cui al precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2, comma 3 (trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II FASCIA

Art. 5

Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi dell'art. 20, del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, nella misura annua lorda di € 41.968,00 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

- ✓ dal 1 gennaio 2008 di € 23,49
- ✓ rideterminato dal 1 gennaio 2009 in € 103,30

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1 gennaio 2009 è rideterminato in € 43.310,90 per 13 mensilità.

3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione – parte fissa, definita ai sensi all'art. 48, comma 1 (struttura della retribuzione), del CCNL del 21 aprile 2006, è rideterminata a decorrere dal 1/1/2009 in € 12.155,61 annui lordi comprensivi del rateo della tredicesima mensilità.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale.

Art. 6

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 7

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia

1. Il fondo di cui all'art. 22 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, è ulteriormente incrementato del 1,44%, calcolato sul monte salari anno 2007 relativo ai dirigenti di seconda fascia, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Le risorse di cui al primo comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 5, comma 3 (trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

SEZIONE PER I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Art. 8

Trattamento economico dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute

1. Per i dirigenti delle professionalità sanitarie di cui al presente articolo, in ragione della specifica situazione retributiva, la retribuzione di posizione – parte fissa, di cui all'art. 28 (Trattamento economico dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute), del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, è incrementata, con decorrenza dalla data sottoindicata, dei seguenti importi annui lordi:

	Valore annuo al 1.1.2007	Incremento dal 1.1.2009	Nuovo valore annuo
Medico chirurgo e medico veterinario	3.755,05	377,00	**4.132,05**
Chimico, biologo, farmacista e psicologo	6.595,57	377,00	**6.972,57**

2. L'importo della retribuzione di posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.

3. Il finanziamento degli incrementi di cui al comma 1 è garantito dalle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 79 (integrazione del fondo del Ministero della Salute) del CCNL per il quadriennio 2002-2005 che, pertanto, è integrato dal 1° gennaio 2009 di € 377,00 annui lordi per ogni dirigente in servizio, anche a tempo determinato, al 31.12.2007.

4. Il fondo di cui all'art. 79 del CCNL per il quadriennio 2002-2005, è inoltre incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, con vincolo di destinazione sulla componente retributiva di risultato, di € 1.030,00 annui lordi per ogni dirigente in servizio, anche a tempo determinato, al 31.12.2007.

5. Sono confermate, anche per i dirigenti di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia).

10A02264

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I - Quadriennio normativo 2006-2009 - Biennio economico 2006-2007

Il giorno 12 febbraio 2010 alle ore 16,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Commissario straordinario cons. Antonio Naddeo __*firmato***___**

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :	**Confederazioni :**
CGIL FP_____*firmato* ____________	**CGIL ___***firmato* ___________
CISL FPS______*firmato* ___________	**CISL_____***firmato* ___________
UIL/PA ____*firmato* ______________	**UIL ______***firmato* ___________
FP CIDA _____*firmato* ___________	**CIDA_____***firmato* ___________
DIRSTAT____*firmato* ____________	**CONFEDIRSTAT__***firmato* ___
CONFSAL UNSA __*firmato* _______	**CONFSAL ____***firmato* _____
FED. ASSOMED SIVEMP __*firmato* ___	**COSMED __***firmato* _____

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Area I il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 – 2007.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I

QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'Area I, di cui all'art. 2, comma 1, primo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1° febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009.

2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001.

3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che per gli aspetti previsti dall'art. 27 (Indennità di bilinguismo).

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa e 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

3. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, ai sensi del comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE

Art. 3

Fattispecie di responsabilità dirigenziale

1. Qualora a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione della prestazione dei dirigenti venga accertata l’ipotesi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’inosservanza delle direttive impartite o al mancato raggiungimento degli obiettivi nella gestione finanziaria, tecnica, organizzativa ed amministrativa, si determina una valutazione non positiva.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in relazione alla gravità dei casi, le amministrazioni adottano, per il personale dirigenziale a tempo indeterminato, una delle seguenti misure:

a) affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione immediatamente inferiore, compatibilmente con le disponibilità organiche;
b) revoca dell’incarico e collocamento dei dirigenti a disposizione dei ruoli, di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per un periodo massimo di due anni, secondo la disciplina dell’art. 4 (Collocamento dei dirigenti a disposizione dei ruoli);
c) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare gravità, secondo la disciplina dell’art. 5 (Recesso per responsabilità dirigenziale).

3. Qualora l’incarico dirigenziale sia stato conferito con contratto a termine ai sensi dell’art. 19, comma 6 del d. lgs. n. 165 del 2001, la valutazione negativa di cui al comma 1, espressa prima della scadenza dell’incarico o al termine dello stesso, comporta:

a) per i dipendenti della stessa o di altre pubbliche amministrazioni, la risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale e, rispettivamente, la restituzione al profilo di inquadramento ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta;

b) per gli estranei alla pubblica amministrazione la revoca dell’incarico e la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 4

Collocamento del dirigente a disposizione dei ruoli

1. Il dirigente, secondo la disciplina dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo periodo, può essere collocato a disposizione dei ruoli, per una durata massima di due anni.

2. Durante il periodo di collocamento a disposizione dei ruoli, di cui al comma 1, il dirigente interessato ha diritto al solo trattamento economico stipendiale di cui agli artt. 17 e 20 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima e seconda fascia); nello stesso periodo il dirigente è tenuto ad accettare eventuali incarichi dirigenziali proposti dalla amministrazione di appartenenza. L'ingiustificata mancata accettazione dell'incarico comporta il recesso da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 5 (Recesso per responsabilità dirigenziale).

3. L'accettazione del nuovo incarico di cui al comma 2, determina il venire meno del collocamento a disposizione disposto ai sensi del comma 1 ed al dirigente sono corrisposte la retribuzione di posizione e quella di risultato ad esso relative.

4. Prima della scadenza del periodo massimo di due anni di collocamento a disposizione, può trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 40 (risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 aprile 2006; in tal caso l'importo della indennità supplementare di cui al comma 2, dello stesso art. 40, non può superare un valore corrispondente a 12 mensilità del solo stipendio tabellare. Tale importo non è pensionabile e non è utile ai fini del trattamento di fine servizio e di quello di fine rapporto.

Art. 5

Recesso per responsabilità dirigenziale

1. La responsabilità particolarmente grave, accertata con le procedure di valutazione adottate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, costituisce giusta causa di recesso. La responsabilità particolarmente grave è correlata ad una delle seguenti ipotesi, da applicare in via alternativa:

   a) al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, previamente individuati nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente;

   b) alla inosservanza delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse.

L'annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilità fa venir meno il recesso.

2. Prima di formalizzare il recesso, l'amministrazione contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 165 del 2001.

CAPO II

NORME DISCIPLINARI
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art. 6

Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo.
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse**.** La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell'ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente.
3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1).

Art. 7

Obblighi del dirigente

1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione delle amministrazioni e di conseguimento di elevati *standard* di efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dirigente deve in particolare:
   a) assicurare il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Amministrazione e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
   b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
   c) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all'interno dell' Amministrazione con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell' Amministrazione;
   d) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato;
   e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;
   f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
   g) informare l' Amministrazione, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
   h) astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore.
5. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, nonché protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.

Art. 8

Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 7 (Obblighi del dirigente), secondo la gravità dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 9 (Codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

   a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
   b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 9 (Codice disciplinare);
   c) licenziamento con preavviso;
   d) licenziamento senza preavviso.

2. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art.55-bis del D.Lgs. n.165 del 2001.

3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

4. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.

Art. 9

Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
   - la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
   - le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell' Amministrazione o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
   - l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:

   a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.165 del 2001;
   b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell' Amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
   c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
   d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all' Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
   e) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;
   f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l' Amministrazione o per gli utenti;
   g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' Amministrazione.
   h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies del D.Lgs. n. 165 del 2001.

L'importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'Amministrazione.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art.55-sexies, comma 3, e dall'art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n.165 del 2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
   a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
   b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
   c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell' Amministrazione salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n. 300 del 1970;
   d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;
   e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;
   f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell' Amministrazione o ad esso affidati;
   g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all' Amministrazione o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;
   h) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
   i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
   j) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 69 del 2009.

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
   1) con preavviso per:
      a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs. n.165 del 2001;

b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio;

2) senza preavviso per:

a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;

b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 11 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);

c) condanna, anche non passata in giudicato, per:

1. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
2. gravi delitti commessi in servizio;
3. delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;

d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

e) recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 7 (Obblighi del dirigente) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

11. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165 del 2001.

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.lgs. n. 150 del 2009 si applicano dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 10

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L'Amministrazione, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento.

2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 11

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell'art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).

2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'Amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell'art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. E'fatta salva l'applicazione dell'art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora l'Amministrazione non disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora l'Amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica comunque quanto previsto dall'art. 12 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

6. Ove l'Amministrazione proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 9, punto 2, (Codice disciplinare) la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l'Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'Amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 12 (Rapporto tra

procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).

7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettanti, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 2, secondo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

Art. 12

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter, del D.Lgs.n.165 del 2001.

2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4.

3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 9, comma 9, punto 2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.

5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

Art. 13

Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato

1. L'Amministrazione, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento.

2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 14

Indennità sostitutiva della reintegrazione

1. L'Amministrazione o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all'art. 13 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato), il pagamento a favore del dirigente di un'indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

- 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
- 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato.

4. Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l'autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennità supplementare, l'Amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza che ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.

6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

Art. 15
La determinazione concordata della sanzione

1. L'autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L'autorità disciplinare competente o il dirigente può proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

CAPO III

Art. 16

Disposizioni particolari

1. Il comma 2 dell'art. 34 (Mobilità) del CCNL del 21 aprile 2006 è sostituito dal seguente:

"2.Laddove il dirigente abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico presso l'amministrazione e la stessa l'abbia negato, all'atto del conferimento di un nuovo incarico o del rinnovo di quello precedentemente ricoperto, il medesimo dirigente ha la facoltà di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico coerente con la professionalità posseduta dal dirigente. Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito da un preavviso di quattro mesi".

2. E' soppresso il comma 3 dell'art. 34 (Mobilità) del CCNL del 21 aprile 2006.

3. L'art. 35 (Accordi di mobilità) del CCNL del 21 aprile del 2006 è integrato dal seguente comma: "9 bis. Non può costituire causa di recesso l'esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità, ivi comprese quelle previste dal presente articolo ".

4. All'art. 66, comma 1, (Responsabilità civile e patrocinio legale) del CCNL del 21 aprile 2006 è aggiunto il seguente paragrafo:
"Tale assicurazione non può essere diretta alla copertura di danni erariali che i dirigenti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativo - contabile."

5. Il comma 3 dell'art. 66 (Responsabilità civile e patrocinio legale) del CCNL del 21 aprile 2006 è così sostituito:

"3. Ciascuna amministrazione, sentite le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, stipula, salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni, polizze con la società di assicurazione, selezionata sulla base della vigente normativa. Il dirigente che voglia aumentare i massimali o stipulare una polizza su base volontaria è tenuto a sottoscrivere un autonomo contratto di assicurazione distinto rispetto a quello stipulato dall'Amministrazione, con oneri a proprio carico".

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I
Trattamento economico dirigenti I fascia

Art. 17

Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi dell'art. 2, comma 2, del CCNL 21 aprile 2006 – biennio economico 2004/2005 – nella misura lorda di € 51.329,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

- dal 01/01/2006 di € 53,56;
- rideterminato dal 01/01/2007 in € 180,85.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1° gennaio 2007 è rideterminato in € 53.680,09 per 13 mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 48 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 21 aprile 2006 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 35.173,90 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti come previsto dall'art.49, comma 6 del CCNL del 21 aprile 2006.

Art. 18

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 17 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 19

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia

1. Il fondo di cui all'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL del 21 aprile 2006 è ulteriormente incrementato del 3%, calcolato sul monte salari anno 2005, relativo ai dirigenti di prima fascia, a decorrere dal 01/01/2007.

2. Le risorse di cui al precedente comma concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi dell'art. 17, comma 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) e per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

CAPO II
Trattamento economico dirigenti II fascia

Art. 20

Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, definito ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CCNL 21 aprile 2006 – biennio economico 2004/2005 – nella misura lorda di € 40.129,98 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

- dal 01/01/2006 di € 21,83;
- rideterminato dal 01/01/2007 in € 141,386.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 01/01/2007 è rideterminato in € 41.968,00 per 13 mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 48 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 21 aprile 2006 è rideterminata a decorrere dal 01/01/2007 in € 11.778,61 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti come previsto dall'art.52, comma 6 del CCNL del 21 aprile 2006.

5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.

Art. 21

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 20 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di un incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 22

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia

1. Il fondo di cui all'art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL del 21 aprile 2006 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2005 relativo ai dirigenti di seconda fascia:

- 1,83% a decorrere dal 01/01/2007;
- rideterminato in 2,32% a decorrere dal 31/12/2007.

2. Le risorse di cui al precedente comma concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi dell'art. 20, comma 3 (Trattamento fisso per i dirigenti di seconda fascia) e, per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Art. 23

Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali

1. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell’ambito del 85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 11.778,61, che costituisce la parte fissa di cui all’art. 20, comma 3, (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 45.348,31.

Art. 24

Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali

1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell’incarico, la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell’art. 17 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia), fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.

CAPO III

TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 25

Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1. Al fine di sviluppare, all'interno delle amministrazioni, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 22 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia), comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.

2. Le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.

3. L'importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente articolo non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività.

Art. 26

Criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia

1. Le amministrazioni definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente. Nella definizione dei criteri, le amministrazioni devono prevedere che la retribuzione di risultato debba essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, previsti dalle vigenti disposizioni.

2. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e sul livello di capacità manageriale dimostrata nella realizzazione degli stessi, misurati con le procedure di valutazione previste dalle vigenti disposizioni. Nell'ottica di garantire un'effettiva premialità, tale componente retributiva è articolata in livelli di merito, non inferiori a tre, graduati mediante l'applicazione di specifici parametri da definirsi nella contrattazione integrativa, che garantiscano una adeguata differenziazione degli importi.

3. Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente ed al fine di incentivare il collegamento tra il sistema di valutazione delle prestazioni e l'erogazione del trattamento accessorio, il contratto integrativo determina le quote di personale da collocare nei livelli di merito ivi indicati, prevedendone un'effettiva graduazione, improntata a criteri di selettività e premialità. Il personale da collocare nella fascia più elevata, comunque non superiore ad una quota pari al 30%, viene individuato, oltre che in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, anche in relazione ad esiti eccellenti o comunque molto positivi nella valutazione delle competenze organizzative e delle capacità direzionali dimostrate.

4. Le norme di cui ai commi 2 e 3 si applicano, in via transitoria e sperimentale, nelle more dell'attuazione del D.Lgs. n. 150 del 2009.

CAPO IV

PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI

Art. 27

Indennità di bilinguismo

1. Per i dirigenti statali della provincia autonoma di Bolzano e quelli operanti presso gli uffici statali della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l'indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 67, comma 1, (Indennità di bilinguismo) del CCNL del 21 aprile 2006.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura economica è rideterminata in € 240,00 mensili per dodici mensilità.

3. Per i dirigenti statali della Regione Valle d'Aosta l'indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.

SEZIONE PER I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Art. 28

Trattamento economico dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute

1. Per i dirigenti delle professionalità sanitarie di cui al presente articolo, in ragione della specifica situazione retributiva, la retribuzione di posizione – parte fissa, di cui all'art. 9 (finanziamento e retribuzione di posizione dei dirigenti delle professionalità del Ministero della Salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992), del CCNL per il biennio 2004-2005 del 21 aprile 2006, è incrementata, con decorrenza dalla data sottoindicata, dei seguenti importi annui lordi:

	Valore annuo al 1.1.2005	**Incremento dal 1.1.2007**	**Nuovo valore annuo**
Medico chirurgo e medico veterinario	2.755,05	1.000,00	**3.755,05**
Chimico, biologo, farmacista e psicologo	5.595,57	1.000,00	**6.595,57**

2. L'importo della retribuzione di posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.

3. Il finanziamento degli incrementi di cui al comma 1 è garantito dalle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 79 (integrazione del fondo del Ministero della Salute) del CCNL per il quadriennio 2002-2005 che, pertanto, è integrato del seguente importo annuo lordo:

- dal 1° gennaio 2007 di € 1.000,00 per ogni dirigente in servizio, anche a tempo determinato, al 31.12.2005.

4. Il fondo di cui all'art. 79 del CCNL per il quadriennio 2002-2005, è inoltre incrementato, a decorrere dal 31 dicembre 2007, con vincolo di destinazione sulla componente retributiva di risultato, dei seguenti importi annui lordi:

- dal 1° gennaio 2007 di € 817,18 per ogni dirigente in servizio, anche a tempo determinato, al 31.12.2005.
- rideterminato in di € 1.177,67 dal 31 dicembre 2007 per ogni dirigente in servizio, anche a tempo determinato, al 31.12.2005.

5.Sono confermati anche per i dirigenti di cui al presente articolo gli incrementi stipendiali di cui all'art. 20, commi 1, 2, 4 e 5 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia).

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Art. 29

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto restano ferme le disposizioni contenute nei CCNL del 21 aprile 2006.

2. Le disposizioni del presente CCNL sono applicate nel rispetto della normativa contenuta nel d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e di quella adottata in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve.

Art. 30

Disapplicazioni

Sono disapplicate le seguenti disposizioni:

- con riferimento all'art. 5 (Recesso per responsabilità dirigenziale): l'art. 41 del CCNL del 21 aprile 2006;
- con riferimento all'art. 12 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare): l'art. 45 del CCNL del 21 aprile 2006;
- con riferimento all'art. 14 (Indennità sostitutiva della reintegrazione): l'art. 43 del CCNL del 21 aprile 2006;
- con riferimento all'art. 23 (Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti uffici dirigenziali non generali): il comma 4, dell'art. 55, del CCNL del 21 aprile 2006;
- con riferimento all'art. 23 (Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti uffici dirigenziali non generali): l'art. 8, comma 3, del CCNL del 21 aprile 2006 – biennio economico 2004/2005;
- Con riferimento all'art. 24 (retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali non generali): l'art. 56 del CCNL del 21 aprile 2006;
- con riferimento agli artt. 25 (Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia) e 26 (Criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia): l'art. 57 del CCNL del 21 aprile 2006.
- L'art. 33, comma 9, (incarichi presso altre amministrazioni) del CCNL del 21 aprile 2006;
- L'art. 35, comma 11, (accordi di mobilità) del CCNL del 21 aprile 2006.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

ARAN
COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

L'Aran ed il Commissario di Governo per la provincia di Bolzano dichiarano che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 752 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario stesso, per il tramite di un suo delegato, ha partecipato alle trattative relative alla definizione dell'indennità di bilinguismo di cui all'art. 26 (Indennità di bilinguismo). Pertanto, tale tematica non potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni con i successivi accordi cui rinvia l'art. 1, comma 3, del presente contratto. Restano, invece, demandati alla contrattazione di raccordo gli altri aspetti che possono incidere sulle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 752 del 1976.
In tale sede, il delegato del Commissario di Governo ha evidenziato l'esigenza che si possa avviare un processo di perequazione degli importi dell'indennità di bilinguismo applicati nell'ambito del pubblico impiego.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti concordano sull'esigenza che nei confronti dei dirigenti di cui all'art. 27 (Indennità di bilinguismo), siano tenute in considerazione le specifiche peculiarità professionali e gestionali connesse al principio del bilinguismo, nell'ambito delle procedure di valutazione adottate in base alle disposizioni vigenti in materia.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

In relazione ai peculiari compiti istituzionali dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, le parti ritengono opportuno definire specifiche modalità di reperibilità al fine di potenziare l'efficacia delle attività di competenza di tali dirigenti e, pertanto, concordano sull'esigenza che nel prossimo biennio economico 2008/2009 venga individuata la relativa disciplina.

DIHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti prendono atto della necessità che le Amministrazioni adottino ogni utile iniziativa per consentire la trasmissione agli enti previdenziali dei dati utili ai fini della riliquidazione dei trattamenti di fine servizio e di quiescenza entro e non oltre 90 giorni.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti, preso atto degli interventi realizzati nel presente CCNL a favore dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, che, tenuto conto dell'esiguità delle risorse, non ne consentono l'equiparazione con il trattamento economico spettante agli altri dirigenti, concordano sull'esigenza di riesaminare la questione nella prossima tornata contrattuale.

DICHIARAZIONE N. 5

Le parti convengono sull'opportunità che nella successiva tornata contrattuale sia esaminata la questione della mobilità dei dirigenti delle professionalità sanitarie verso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle competenze della contrattazione collettiva in tale materia.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 6

In riferimento all'art. 13 le parti, si danno reciprocamente atto, che in conformità ai principi generali in materia, nel caso di reintegra in soprannumero del dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato, la posizione soprannumeraria dovrà essere riassorbita a seguito delle eventuali cessazioni dal servizio al momento del loro verificarsi.

ALLEGATO 1

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)

1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

Art. 2
(Principi)

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e

informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Art. 3
(Regali e altre utilità)

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5
(Trasparenza negli interessi finanziari.)

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art. 6
(Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

Art. 7
(Attività collaterali)

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8
(Imparzialità)

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10
(Comportamento in servizio)

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11
(Rapporti con il pubblico)

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli *standard* di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Art. 12
(Contratti)

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

10A02265

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Uman Cry D.I.»

Estratta determinazione AIC/N/V n. 291 del 27 gennaio 2010

Medicinale: UMAN CRY D.I.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. (codice fiscale 01779530466), con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55051 Barga (Lucca) Italia.

Variazione di A.I.C.: cambio denominazione del medicinale e adeguamento agli standard terms.

È autorizzato il cambio della denominazione del medicinale:

da: UMAN CRY D.I.;

a: EMOWIL,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023308152 - «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere 500 UI + 1 flacone solvente 10 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 023308188 - «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere 1000 UI + 1 flacone solvente 10 ml + set infusionale.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023308152 - «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere 500 UI + 1 flacone solvente 10 ml + set infusionale,

varia in:

A.I.C. n. 023308152 - «500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere 500 UI + 1 flacone solvente 10 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 023308188 - «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere 1000 UI + 1 flacone solvente 10 ml + set infusionale,

varia in:

A.I.C. n. 023308188 - «1000 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere 1000 UI + 1 flacone solvente 10 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

10A02255

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sevorane»

Estratta determinazione AIC/N/V n. 292 del 27 gennaio 2010

Medicinale: SEVORANE.

Titolare A.I.C.: Abbott S.r.l. (codice fiscale 00076670595), con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - Campoverde di Aprilia - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina) Italia.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punto 4.8 del RCP e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031841012 - «250 ml liquido per inalazione» flacone da 250 ml con tappo pilfer-proof;

A.I.C. n. 031841036 - «250 ml liquido per inalazione» flacone 250 ml quik fil.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02257

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1289 del 3 luglio 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epirubicina Ratiopharm».

Nell'estratto della determinazione n. 1289/2009 del 3 luglio 2009 relativa al medicinale per uso umano EPIRUBICINA RATIOPHARM pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2009 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Confezione:

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 038912022/M (in base 10) 153J0Q (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (iva esclusa): euro 13,20;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 21,78.».

leggasi:

«Confezione:

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 038912010/M (in base 10) 153J0B (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (iva esclusa): euro 13,20.

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 21,78.».

10A02263

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ecosol - Ecologica Solidale - Società Cooperativa Sociale», in Gorizia.

Con deliberazione n. 161 datata 4 febbraio 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Ecosol - Ecologica Solidale - Società Cooperativa Sociale» in liquidazione, con sede in Gorizia, costituita addì 30 maggio 2001, per rogito notaio dott. Giacomo Vittorio Busilacchio di Cormons ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, via Nizza n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A02267

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*: alla pag. 3, prima colonna, all'articolo 3, comma 1, dove è scritto: «1. All'articolo 20 *della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 5 è abrogato.*», leggasi: «1. All'articolo 20, *comma 5*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni lavorativi".

10A02521

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-046) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo	Descrizione		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.